

## Settore Mercato e Normative Comunitarie

Roma, 12 gennaio 2007  
Prot. N 00164  
Com. n. 4

### **OGGETTO: Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.**

Si segnala la pubblicazione della direttiva 2006/116 relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2006. Il testo rappresenta il nuovo atto normativo di riferimento sul tema che, senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina, realizza un'opera di armonizzazione della disciplina normativa.

Le principali regole in tema di durata di diritto d'autore e diritti connessi sono le seguenti.

I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche, come previsto dalla convenzione di Berna, durano tutta la vita dell'autore fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione terminerà settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

La protezione cessa per le opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non siano state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

Per quanto riguarda le opere cinematografiche o audiovisive la durata di protezione dell'opera scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica.

I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Nel caso vi sia una pubblicazione o una comunicazione al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Se il fonogramma è lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o se anteriore della prima comunicazione.

I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblici lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Gli Stati membri possono decidere di proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista.

La protezione prevista vale anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista.

Gli Stati membri che, conformemente ai loro obblighi internazionali, garantiscono una durata di protezione più lunga, possono mantenere tale protezione sino alla conclusione degli accordi.

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Dott.ssa Paola Mancini